

15 novembre 2016 Giornata Formativa Nazionale

studio e ricerca

“La Legge delega sull’Inclusione: stato dell’arte e proposte operative”

TEMA n. 6 Una normativa nazionale per gli Assistenti specialistici, alla comunicazione, di base e l’AEC (punto n. 11 della petizione)

Riconoscere e chiarire a livello normativo nazionale la figura dell’Assistente Specialistico, il così detto assistente alla comunicazione, assistente LIS, assistente Tiflogo e tutte le altre figure che attualmente ruotano intorno all’inclusione.

Diritti e doveri

Fernanda FAZIO

Ma come si chiama? Vai a dire a Francesco che deve venire a prendere G. perché deve andare al bagno!

Vorrei capire che compiti deve svolgere l’assistente! Si crede di poter insegnare!

Per il prossimo anno bisogna convincere la famiglia a firmare per l’AEC. X non può essere lasciato da solo.

Siamo in troppi in aula e poi non c’è mai nessuno all’ultima ora.

Queste frasi, comunemente circolanti nelle classi, nascondono spessissimo la mancanza di chiarezza che ingenera la normativa riguardo la figura dell’assistente: Assistente alla Comunicazione, di Base, AEC, Assistente Educativo.

In effetti, dietro ogni *figura* esiste un profilo diverso, diverse mansioni, competenze e formazioni. Ma ciò non basta, le stesse mansioni vengono attribuite regione per regione, provincia per provincia, municipio per municipio, scuola per scuola con modalità diverse e con la richiesta di profili e formazione diverse.

L’avvocato Salvatore Nocera, faro di riferimento per tutti i docenti di sostegno, i Dirigenti Scolastici e le famiglie, da decenni ripete come un mantra che l’assistenza ai servizi igienici deve essere fornita dal personale scolastico ausiliario, appositamente formato [a tale proposito ci sarebbe molto da riflettere*].

Per poter incaricare l'AEC all'esercizio di questa funzione è necessario si faccia esplicito riferimento ad un apposito progetto concordato a livello di GLHO. In questo caso, se si tratta di educare all'autonomia, la mansione può essere svolta, previo accordo tra i componenti, anche dall'assistente o dal docente di sostegno o curricolare.

L'AEC è l'**Assistente Educatore Culturale** che svolge mansioni di assistenza e collabora con i docenti per tutti quei momenti educativi, relazionali e di apprendimento che l'alunno non può svolgere in autonomia. In genere è un dipendente o un socio di una cooperativa sociale che, garantendo un servizio, una sostituzione in caso di assenza del titolare, un costo molto contenuto e una preparazione di base, da anni svolge questo delicato compito.

Si tratta spesso di persone competenti, a volte plurilaureate, a volte semplici "madri di famiglia" disponibili per contratto a mediare tra le richieste e le risorse disponibili, assoggettate il più delle volte ad un lavoro "a cottimo", senza ferie, malattie e certezze.

L'**Assistente alla Comunicazione**, invece, non è solo l'esperto LIS per i ragazzi sordi segnanti, come viene spontaneo pensare. Il facilitatore/mediatore della comunicazione è infatti anche colui che media con i ragazzi sordi oralisti, i ragazzi ciechi, gli ipovedenti e i ragazzi autistici che presentano problemi proprio di comunicazione.

Questa figura, difficilmente compresa da tutti nella sua complessità, spesso viene pensata dai normatori o dai docenti esclusivamente come un interprete, nonostante la comunicazione tra gli appartenenti al genere umano faccia riferimento alle parole solo per l'8-10% circa. La rimanente parte si avvale di altri canali, quindi si può affermare con certezza che non è solo possibile comunicare attraverso Segni o codici Braille [il 75-80% delle informazioni che raggiungono la nostra corteccia cerebrale passa attraverso gli occhi • solo il 15 % giunge dall'orecchio (PAOLO E. BALBONI - PAROLE COMUNI, CULTURE DIVERSE)].

La figura dell'assistente alla comunicazione varia da situazione a situazione e il loro ingresso nelle scuole è stato determinato dalla penuria di docenti di sostegno esperti delle minorazioni sensoriali. Gli insegnanti degli Istituti Speciali, quando ancora esistenti, garantivano una completezza di preparazione e di esperienza non paragonabile a quella dei docenti non specializzati e ancor più tardi dei docenti di sostegno formati con pochi crediti universitari, che spesso ignoravano del tutto le peculiarità dei percorsi necessari per ragazzi con disturbi sensoriali.

L'assistente alla comunicazione deve necessariamente disporre di competenze specifiche, ma anche in questo caso la formazione degli stessi è tra le più disparate, si passa da poche ore di formazione con qualche mini corso di Braille e poche nozioni generiche ad anni di apprendimento di LIS, braille matematico, musica braille, ausili informatici, trascrizioni e semplificazioni.

Anche l'assistente alla comunicazione lavora "a cottimo", senza ferie e senza malattia ed effettua il servizio spesso su più scuole, legato a cooperative, a bandi a volte annuali, a volte biennali, sotto la spada di Damocle della soddisfazione della scuola (e della famiglia) per poter sperare nella continuità del proprio lavoro.

La prima normativa di riferimento ufficiale di questa figura la si può desumere dalla **legge 104/1992** che, all'art. 13, comma 3 prevede testualmente: *“nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”*.

Il nodo del discorso risiede proprio nella pluralità degli Enti Locali che hanno inserito, nella migliore tradizione italiana di assenza di coordinazione, figure diverse che sono andate a sovrapporsi, quali **Personale Educativo Assistenziale (PEA)**, **Operatori Socio Educativi (OSE)**, **Assistente Educativo Culturale (AEC)**, **Assistenti alla Comunicazione (ASCO)**, **Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM)**, **Educatori scolastici** e **Lettori**, solo per fare alcuni esempi.

La formazione di queste figure spazia dal solo diploma di licenza media al titolo di operatore socio-sanitario, da poche ore di formazione sulle disabilità a qualifiche professionali altamente specializzanti, a master e quant'altro.

Per quanto concerne la disabilità visiva, l'**U.I.C.** ha di recente creato due **Albi professionali**, attraverso l'**IRIFOR**, cui si accede per titoli ed esami al fine di garantire l'individuazione di personale con competenze e conoscenze tiflo didattiche acquisite attraverso la frequenza di specifici corsi e/o ottenute con attività di sostegno a disabili visivi “sul campo”: l'**Albo Operatori tiflologici** riservato ai diplomati e l'**Albo Educatori Tiflologici** riservato ai laureati.

Attualmente, con la scomparsa delle Province, la cosa si è ancor più complicata; nel Lazio, ad esempio, la regione ha stilato un documento sulle **Linee Guida** in cui fa capolino un nuovo appellativo per queste figure: Assistente per l'autonomia e la comunicazione

Senza dover ripercorrere le infinite strade che gli **Enti Locali** hanno individuato ed attuato per erogare il servizio previsto dalla normativa, possiamo sunteggiare quanto segue:

- Nella **scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola superiore di primo grado** è prevalente la figura dell'**AEC** (a carico del **Comune**) che, in presenza di disabilità sensoriali, è in aggiunta all'**Assistente alla Comunicazione** (attualmente a carico della **Regione**, salvo deleghe della stessa)
- Nella **scuola superiore di secondo grado** l'**AEC** è sostituito dall'**Assistente Specialistico non abbinabile**, in alternativa, all'**Assistente alla Comunicazione** (attualmente a carico della Regione, salvo situazioni di stallo a seguito dell'abolizione delle Province) in caso di disabilità sensoriali.

I nodi da risolvere sono quindi ancora molti:

- il **nome** di questa figura dovrebbe essere univoco a livello nazionale (in nome nominem)
- per il **profilo professionale vanno chiarite e generalizzate le mansioni** che ancor oggi dipendono dal singolo Ente Locale;

- la **formazione** deve poter essere, sì diversificata, ma corrispondere ai diversi livelli di specializzazione richiesta per gli specifici mansionari;
 - **le scuole dovrebbero essere consapevoli dei servizi che possono richiedere** come preziosa forma di collaborazione e che non possono essere una coperta troppo corta per “coprire” l’alunno lasciato a se stesso, né un esperto a cui delegare.
 - **la continuità del servizio andrebbe garantita almeno per ogni ciclo scolastico** salvaguardando la dignità di questo delicatissimo lavoro.
- A tutt’oggi non esiste nulla di condiviso ognuno va un po’ per la sua strada.

Riferimenti normativi

D. del D.P.R. 616/1977

art. 13, comma 3 della legge 104/1992

art. 12, comma 3 della legge 104

artt. 3, 34 e 38 comma 3 della Carta Costituzionale

l’art. 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, legge 18/2009.

***Nota del MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001**

L’assistenza igienico-personale” o “assistenza materiale” – è fornita dai collaboratori scolastici che abbiano partecipato ad appositi corsi di formazione, è “di competenza della scuola e va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92”.

L’assistenza specialistica (detta anche “assistenza specialistica ad personam” o, più semplicemente, “assistenza ad personam”), invece, è di competenza dell’ente locale; la nota ministeriale afferma infatti che: “rimane all’ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (protocollo d’intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”.

legge Del Rio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”)

2015-2016 il **Senato** ha approvato in via definitiva la **legge di Stabilità 2016**, pubblicata in Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30 dicembre 2015, n. 302.